

**AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA  
DELLA PROVINCIA DI ROMA**

*Direzione Generale - Via Ruggero di Lauria, 28 – 00192 Roma*

**DETERMINAZIONE DIRETTORIALE N. 442 DEL 18/11/2024**

**OGGETTO:** procedura aperta ex art. 71 del D.Lgs. n. 36/2023 per l'affidamento del Servizio di Portierato degli uffici dell'A.T.E.R. della Provincia di Roma – CIG B26ADACFDF - Annullamento in autotutela, ai sensi dell'art. 21 nonies della L. n. 241/1990, del procedimento bandito con Determinazione Direttoriale n. 274 del 27.06.2024

**IL DIRETTORE GENERALE**

Avv. Remo Pisani

**Visti:**

- la Legge Regionale 2 settembre 2002, n. 30 recante l'«*Ordinamento degli enti regionali operanti in materia di edilizia residenziale pubblica*»;
- lo Statuto dell'ATER della Provincia di Roma, approvato con D.G.R. n. 380 del 25 marzo 2005, nel testo vigente a seguito delle successive modifiche ed integrazioni;
- il Regolamento per l'assetto Organizzativo dell'Azienda, per il funzionamento e per le attività delle singole strutture organizzative, nonché i criteri e le modalità di conferimento degli incarichi delle strutture stesse, di controllo e di verifica delle attività dei Dirigenti, aggiornato con delibera del Commissario Straordinario n. 7 del 31 gennaio 2017;
- la Delibera Commissariale n. 10 del 11/09/2023 e la Delibera Commissariale n. 12 del 14/03/2024 con cui è stato conferito e confermato allo scrivente l'incarico di Direttore Generale dell'ATER della Provincia di Roma;
- il Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 recante il "*Codice dei contratti pubblici*";

**Premesso che:**

- con Determinazione Direttoriale n. 274 del 27.06.2024 è stato autorizzato l'esperimento di una procedura aperta, ai sensi dell'art. 71 del D.lgs. n. 36 del 31 marzo 2023, per l'affidamento del Servizio di Portierato degli uffici dell'A.T.E.R. della Provincia di Roma - CIG B26ADACFDF;
- il criterio di aggiudicazione prescelto è stato quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa, di cui all'art. 108 del D.lgs. n. 36/2023, con attribuzione di un punteggio di 80 all'offerta tecnica e un punteggio di 20 all'offerta economica;

- la gara è stata pubblicata sulla piattaforma Stell@ con registro di sistema PI128280-24;
- alla scadenza del termine fissato dal bando di gara (26.08.2024 ore 13.30) sono pervenute sulla piattaforma Stell@ n. 21 offerte;
- con Determinazione Direttoriale n. 345 del 11.09.2024 è stata nominata la commissione giudicatrice;
- la commissione giudicatrice ha eseguito le operazioni di gara attraverso la piattaforma Stell@ della Regione Lazio ed in conformità a quanto previsto dal disciplinare e di tutti i documenti di gara;

#### **Dato atto che:**

- il disciplinare di gara all'art. 18, nel regolamentare l'attribuzione dei punteggi tecnici, dispone che *«Nel caso in cui nessuna delle offerte esaminate consegua il punteggio qualitativo massimo previsto e dunque il coefficiente pari a 1, verrà effettuato il c.d. processo di riparametrazione assegnando il punteggio qualitativo massimo disponibile all'offerta che avrà raggiunto il punteggio/coefficiente più elevato e, proporzionalmente i relativi punteggi alle altre offerte con la seguente formula:  $(A: C_{max}=B:X)$ »*;
- la commissione giudicatrice, in sede di calcolo dei punteggi delle offerte presentate, ha riscontrato che la *“Tabella Riparametrazione Punteggi”*, generata dalla piattaforma Stell@, non conteneva nessun totale riparametrato dei punteggi tecnici;
- dall'analisi dei manuali d'uso della piattaforma Stell@ è emerso che l'assenza dei totali riparametrati dei punteggi tecnici è dovuta al fatto che, erroneamente, il RUP, in sede di inserimento della gara sulla piattaforma, nella sezione *“Criteri di Valutazione Busta Tecnica”* non ha inserito la funzione di calcolo della *“Riparametrazione del Punteggio Tecnico”*;
- la gestione telematica della gara offre diversi vantaggi, quali l'immodificabilità delle offerte e la tracciabilità delle operazioni compiute, per contro le piattaforme telematiche non consentono di realizzare operazioni, come nel caso di specie della riparametrazione dei punteggi tecnici, che non siano state espressamente previste in fase di impostazione della gara sulle stesse rischiando, in caso di errori, di creare dicotomie tra quanto disposto nelle *lex specialis* e quanto determinato telematicamente;
- la commissione giudicatrice, nel prendere atto che la gara è viziata da errore insanabile derivante dal fatto che la procedura di calcolo dei punteggi tecnici della piattaforma Stell@ non corrisponde con quanto stabilito dalla *lex specialis*, ha deciso di annullare in autotutela, ex art. 21-nonies della L. n. 241 del 1990, la gara in oggetto;
- la commissione giudicatrice ritiene infatti che l'omissione del RUP attinente la mancata esecuzione sulla piattaforma della riparametrazione del punteggio tecnico, a cui nei documenti di gara è stato attribuito il punteggio di 80, possa inficiare la legittimità e la trasparenza dell'eventuale aggiudicazione;

## Visti:

- l'art. 21-nonies della L. n. 241 del 1990 secondo cui Il provvedimento amministrativo illegittimo ai sensi dell'articolo 21-octies, può essere annullato d'ufficio, *"sussistendone le ragioni di interesse pubblico, entro un termine ragionevole, comunque non superiore a diciotto mesi dal momento dell'adozione dei provvedimenti di autorizzazione o di attribuzione di vantaggi economici"*;
- la sentenza del Consiglio di Stato 17 agosto 2017, n. 4027 secondo cui *"l'amministrazione conserva il potere di annullare il bando, le singole operazioni di gara e lo stesso provvedimento di aggiudicazione, ancorché definitivo, in presenza di gravi vizi dell'intera procedura, dovendo tener conto delle preminenti ragioni di salvaguardia del pubblico interesse (tra le tante, Cons. Stato, sez. VI, n. 8554 del 2010, sez. V, n. 7273 del 2010; sez. IV, n. 5374 del 2006)"*;
- la sentenza del Consiglio di Stato n. 4654 del 6.10.2014 secondo cui, nella fase endoprocedimentale precedente all'aggiudicazione, le imprese partecipanti e già ammesse alla gara non possono vantare una posizione differenziata e giuridicamente protetta alla conservazione della propria situazione giuridica rispetto all'atto di annullamento degli atti di gara non rivestendo pertanto posizione di controinteressato;
- la sentenza del Consiglio di Stato, Sez. V, 12 aprile 2023, n. 3686 secondo cui l'annullamento della gara disposto in ragione di malfunzionamento della piattaforma risponde ai principi di certezza del diritto, parità di trattamento, buon andamento e trasparenza dell'azione amministrativa;

## Ritenuto:

- che la potestà di annullare in autotutela si fonda sul principio costituzionale di buon andamento che, com'è noto, impegna la pubblica amministrazione ad adottare atti il più possibile rispondenti ai fini da conseguire (C.d.S., sez. V, 20 settembre 2001, n. 4973; C.d.S., sez. IV, 22 ottobre 2004, n. 6931; C.d.S., sez. V n. 11 del 2011; C.d.S., sez. VI, n. 4864 del 2010);
- che l'esercizio del potere di autotutela riveste natura ampiamente discrezionale, e non richiede una specifica comparazione rispetto alle aspettative degli operatori economici considerando preminenti le ragioni di interesse pubblico;
- necessario procedere con l'annullamento in autotutela, ai sensi dell'art. 21 nonies della L. n. 241/1990, della procedura perché viziata dall'errato inserimento della gara sulla piattaforma Stell@ che ha determinato un'insanabile discrasia procedurale della piattaforma con quanto disposto dalla lex specialis, compromettendo la legittimità dell'eventuale aggiudicazione della gara per errata attribuzione dei punteggi tecnici;

## Determina

Per tutto quanto esposto in narrativa:

- l'annullamento in autotutela, ai sensi dell'art. 21 nonies della L. n. 241/1990, della procedura aperta esperita per l'affidamento del servizio di portierato degli uffici dell'A.T.E.R. della Provincia di Roma – CIG B26ADACFDF - perché come descritto in premessa viziata dall'errato inserimento della gara sulla piattaforma Stell@ che determinando un'insanabile discrasia procedurale della piattaforma con quanto disposto dalla lex specialis e compromettendo la legittimità dell'eventuale aggiudicazione della gara per errata attribuzione dei punteggi tecnici nonché violando la trasparenza della procedura stessa;
- di demandare alla commissione giudicatrice tutti gli adempimenti amministrativi conseguenti, fra i quali la comunicazione a tutti i candidati dell'annullamento della procedura ed altresì la pubblicazione della presente determina nella sezione "*Amministrazione Trasparente*" del sito web istituzionale.

**II DIRETTORE GENERALE**  
Avv. Remo Pisani